

COMUNE DI RUTIGLIANO PROVINCIA DI BARI

UFFICIO AGRICOLTURA

OGGETTO: <u>UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E MODALITA' D'IMPIEGO</u> <u>SUL TERRITORIO.</u>

IL SINDACO

Premesso che:

si rende necessario, vista l'economia agricola del territorio legata principalmente alla coltivazione intensiva dell'uva da tavola, regolamentare l'utilizzo e le diffusione su tutto il territorio comunale, ed in particolar modo nei pressi delle abitazioni, dei prodotti fitosanitari al fine di tutelare l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica;

le esigenze di difesa delle colture e di massimizzazione della resa della produzione da parte delle aziende, comportano l'uso intenso di prodotti fitosanitari che pur essendo testati per garantire l'assenza di residui sul prodotto finito risultano comunque potenzialmente pericolosi ove non siano adottate le necessarie cautele;

RAVVISATA l'esigenza di prevenire i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti soprattutto dalle coltivazioni poste nelle vicinanze dei centri abitati e contestualmente di minimizzare i rischi sulla salute degli stessi addetti;

RILEVATA la necessità di assicurare il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari;

VISTO il D.lvo n. 194 del 17 marzo 1995 in attuazione della Direttiva 91/414/CEE e successive modifiche e integrazioni in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,

VISTO il DPR 23.04.2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con R.d. 18 giugno 1931 n. 773;

VISTO il Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con R.d. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO l'articolo 54 del D.lvo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A. <u>UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</u>

✓ E' vietato l'uso dei prodotti fitosanitari per scopi diversi e su colture diverse da quanto indicato sull'etichetta del prodotto commerciale ed in particolare modo è vietato l'uso di prodotti fitosanitari non autorizzati al commercio ed all'uso dal Ministero della Salute;

- ✓ E' fatto obbligo a tutti gli operatori agricoli che eseguono trattamenti fitosanitari di munirsi dell'autorizzazione all'acquisto, uso e detenzione dei prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi ("Patentino");
- ✓ E' fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire prodotti fitosanitari solo agli operatori agricoli in possesso dell'autorizzazione all'acquisto, uso e detenzione dei prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e nocivi ("Patentino");
- ✓ E' fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire agli operatori agricoli le schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari acquistati in modalità leggibile;
- ✓ E' fatto obbligo a tutte le rivendite di prodotti fitosanitari di fornire prodotti fitosanitari autorizzati all'uso sulle colture riportate in etichetta e comunque autorizzati dal Ministero della Salute.

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari soprattutto in prossimità di centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

In caso di trattamenti fitosanitari per le coltivazioni <u>all'interno o in prossimità del centro abitato e adiacenti ad abitazioni</u> devono eseguirsi in assenza di vento e ad almeno 25 (venticinque) metri da edifici pubblici e privati, orti, piste ciclabili, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e comunque dopo le ore 17,00 pomeridiane e devono cessare alle ore 8,00 del mattino.

La distanza di rispetto prevista al punto precedente è ridotta a 15 metri se la zona da trattare, confinante con le strutture di cui al paragrafo precedente, è ben delimitata e protetta sia in copertura che perimetralmente da teli impermeabili.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste, l'operatore dovrà adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare anche i seguenti elementi:

- ✓ la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e (Nocivi);
- ✓ la presenza di elevate temperature;
- √ l'intensità del vento.

I trattamenti fitosanitari devono essere comunicati almeno 24 ore prima della irrorazione ai residenti negli edifici e strutture di cui ai punti precedenti adiacenti alla zona interessata al trattamento.

Tale comunicazione dovrà essere prodotta per iscritto alla Polizia Urbana (fax 080/4763793) e alla A.S.L. (fax 080/4717741), indicando il luogo, l'ora e la data del trattamento a cura del detentore dell'area interessata al trattamento ovvero trasmessa a mano.

B. PREPARAZIONE DELLE MISCELE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

Nel rispetto della normativa vigente, le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile, delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Le fonti idriche, presso i pozzi artesiani, devono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' fatto divieto assoluto di procedere alla miscelazione dei formulati commerciali nei pressi dei pozzi artesiani al fine di evitare travasi o dispersioni di residui dalle botti.

Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi e il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.

E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli, sul territorio comunale, di preparare la miscela ed eseguire i trattamenti indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI): stivali impermeabili, tuta impermeabile, guanti impermeabili e maschera intero facciale o maschera dotata di occhiali protettivi. Si raccomandano filtri adeguati (A2P2) e si raccomanda di sostituire i filtri se scaduti e/o esausti.

C. <u>Preparazione di Prodotto Pronto all'impiego</u>

Chiunque prepari o collabori alla preparazione delle miscele pronte all'uso, deve essere munito di "patentino", deve indossare gli indumenti di protezione individuale e deve seguire scrupolosamente le istruzioni contenute sulle etichette: le finalità del prodotto, le dosi e le modalità di impiego raccomandate.

D. SVOLGIMENTO DEL TRATTAMENTO FITOSANITARIO

I trattamenti devono essere effettuati sempre da persone esperte munite di "patentino", in buone condizioni di salute.

Durante lo svolgimento di un trattamento, non si deve né fumare, né bere, né mangiare per evitare l'assorbimento per via digestiva.

E. TRATTAMENTI FITOSANITARI E CONDIZIONI CLIMATICHE

Non possono essere effettuati trattamenti fitosanitari nelle ore più calde e ventilate.

In presenza di vento non si devono effettuare trattamenti e, qualora il vento sopraggiunga improvvisamente, il trattamento va sospeso.

Non possono essere effettuati trattamenti mentre piove o è prevista pioggia nelle ore immediatamente successive allo stesso trattamento.

F. FINE DEL TRATTAMENTO

Subito dopo il trattamento, per la presenza di polveri sospese e per la possibile evaporazione di sostanze attive, l'operatore deve allontanarsi dai campi trattati.

E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli di entrare nei lotti aziendali trattati, prima della scadenza del tempo di rientro, indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI);

L'operatore è anche obbligato ad apporre un numero sufficiente di cartelli, visibili da ogni punto di possibile accesso al campo trattato, che informino dell'avvenuta esecuzione del trattamento.

G. TUTELA AMBIENTALE

Gli operatori devono adottare tutti gli accorgimenti opportuni per limitare la contaminazione dell'ecosistema, rispettando le seguenti norme:

- ✓ preparare il prodotto pronto all'impiego in un luogo quanto più possibile vicino al campo da trattare ed in quantitativi corrispondenti alle necessità di ciascun trattamento;
- ✓ nella fase di preparazione della miscela ci si deve mantene lontano da pozzi, cisterne, depositi di sostanze alimentari;
- ✓ in caso di versamento accidentale di prodotti fitosanitari concentrati o diluiti, bisogna avvertire immediatamente il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o i Vigili del Fuoco e altre Autorità. Nel frattempo bisogna evitare che si avvicinino persone o animali, limitare il più possibile la dispersione del prodotto (utilizzando terra o segatura per assorbire i liquidi);
- ✓ ridurre il più possibile i percorsi con il serbatoio contenente miscela pronta all'uso, in modo da limitare i rischi di versamento nell'ambiente dei prodotti fitosanitari;
- ✓ orientare correttamente i getti degli atomizzatori in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa con le gocce erogate solo la vegetazione;
- ✓ spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- ✓ evitare che la nube irrorante si diffonda in prossimità di strade e di campi confinanti: questo lo si ottiene non trattando nella fascia di rispetto e sospendendo il trattamento in presenza di vento;
- ✓ non impiegare prodotti fitosanitari in prossimità di pozzi di acque destinate al consumo umano;
- ✓ non prelevare l'acqua per la preparazione di miscele con le stesse attrezzature utilizzate per il trattamento;
- ✓ le donne in gestazione e in allattamento non devono assolutamente essere presenti sul luogo del trattamento né, tantomeno, intervenire nella esecuzione dello stesso;
- ✓ adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione di persone o animali;
- √ è consigliato a tutti gl'operatori agricoli proprietari di terreni coltivati situati all'interno
 o in prossimità del centro abitato e/o comunque adiacenti ad abitazioni di utilizzare la
 copertura delle piantagioni, con film plastici, per creare un sistema chiuso e limitare
 l'effetto della deriva dei prodotti fitosanitari oltre a ridurre il numero di trattamenti
 necessari ed accorciare il ciclo produttivo.

H. MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

E' vietato effettuare operazioni di lavaggio di recipienti, atomizzatori, carri botte, e quant'altro, in prossimità di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

Gli atomizzatori e/o nebulizzatori impiegati per eseguire i trattamenti fitosanitari, su tutto il territorio comunale, devono essere sottoposti ad una verifica di taratura almeno ogni 5 anni. Inoltre si raccomanda di verificare, ogni volta che si esegue un trattamento, gli alberi cardanici e le loro protezioni e tutti gli organi di movimento. E' obbligatorio apporre la protezione alla ventola di distribuzione.

I. NORME DI COMPORTAMENTO

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti per i rifiuti speciali e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

E' fatto severo divieto a tutti gl'operatori agricoli, sul territorio comunale, di incendiare i contenitori dei prodotti fitosanitari, di qualsiasi natura.

È fatto divieto di versare lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali, le miscele residue e le acque di lavaggio degli automezzi, degli atomizzatori e dei carri botte. Queste devono essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli, sul territorio comunale, di aver cura di non autorizzare la raccolta delle produzioni se non è scaduta la data di carenza.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, con valori di RMA (Residuo Massimo Ammesso) superiori a quelli consentiti ed autorizzati per ciascun principio attivo impiegato su ogni coltura.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati all'impiego su colture diverse da quelle indicate in etichetta ministeriale.

E' fatto divieto di commercializzare o raccogliere prodotti ortofrutticoli, per alimentazione umana ed animale, trattati con principi attivi non autorizzati all'impiego dal Ministero della salute.

E' fatto obbligo a tutti gl'operatori agricoli, sul territorio comunale, di non eseguire trattamenti fitosanitari in presenza di operai al lavoro nella stessa piantagione in fase di trattamento.

L. <u>CONTROLLI</u>

In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale e al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.

AVVERTE

- Il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 bis del D.lvo 267/2000;
- Per l'accertamento delle violazioni di che trattasi, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

INFORMA

Che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rutigliano per quindici giorni;
- la pubblicazione della presente ordinanza sindacale sul sito internet del Comune di Rutigliano
- la trasmissione del presente provvedimento- per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a :
 - 1. All'Azienda Sanitaria Locale BA- Distretto SS 11- Corso Italia n. 21 -70042 Mola di Bari;
 - 2. Al Comando Stazione Carabinieri di Rutigliano;
 - 3. Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Rutigliano.

Il Sindaco Dr. Roberto Romagno